MODIFICHE AI COMPITI, ALL'ORDINAMENTO ED ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Art. 57

Lavoro straordinario

Nell'eventualita' che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del capo dei servizi amministrativi e del personale fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili pro capite.

Versione in vigore dal 9 settembre 1973, non più in vigore dal 18 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Estremi	Legge 7 agosto 1973, n. 519
Titolo	VII — Disposizioni varie e comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ai-compiti-all-ordinamento-ed-alle-strutture-dell-istituto/art-57-lavoro-straordinario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it